

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1894 del 14/04/2023
Oggetto	RINUNCIA ALLA CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE COMUNE: IMOLA (BO) TITOLARE: DARCHINI FRANCO CODICE PRATICA N. BO01A1923
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1945 del 14/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici APRILE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINUNCIA ALLA CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE

COMUNE: IMOLA (BO)

TITOLARE: DARCHINI FRANCO

CODICE PRATICA N. BO01A1923

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque; **viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

viste le D.G.R. n. 1237/2016 e n. 1602/2016 in merito alle Disposizioni per la restituzione delle cauzioni a garanzia delle concessioni di demanio idrico;

richiamata la domanda assunta agli atti al Prot. n. PG/2005/109373 del 14/12/2005, con la quale la **Ditta individuale GEMINIANI FLAVIANA**, C.F.: GMNFVN36B62E289H, **ha richiesto il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione di acque pubbliche sotterranee riconosciuta con determinazione n. 11633 del 18/08/2005 (procedimento BO01A1923)**, ad uso irrigazione agricola, con una portata massima di 1 l/s per complessivi 216 mc/a da un pozzo in cemento di 28 metri di profondità in comune di Imola (BO) nel NTC del medesimo comune al Foglio 121 mappale 62 nel punto di coordinate UTM RER X: 721615 Y: 917041

vista la comunicazione assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/54233 del 28/03/2023, effettuata dal Sig. Darchini Franco (in qualità di unico erede della Sig. Geminiani

Flaviana deceduta) **con cui viene dichiarata la volontà di rinuncia alla concessione**, per cessata attività, richiedendo di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 35 del RR n. 41/2001 di poter mantenere il pozzo nonché la restituzione del deposito cauzionale versato;

vista la relazione idrogeologica assunta agli atti con Protocollo n. PG/2023/54233 del 28/03/2023, con cui si dichiara che il pozzo oggetto del prelievo è monofalda con tratto filtrante collocato a una profondità tra 15 e 20 m dal p.c.

considerato che l'istanza di rinuncia è assoggettata alla disciplina prevista agli artt. 34 e 35 del RR n. 41/2001;

verificato che il concessionario:

- è in regola con il pagamento degli oneri di concessione avendo corrisposto i canoni fino all'annualità 2023;
- a garanzia della concessione assentita con determinazione n. 11633 del 18/08/2005 ha versato in data 26/09/2005 l'importo di € 51,65 quale deposito cauzionale;

considerato che il mantenimento del pozzo, alla cessazione della concessione, è consentita per:

- modifica di destinazione d'uso del pozzo da extradomestico a domestico
- non utilizzo del pozzo garantito dalla rimozione della pompa e chiusura dell'imbocco mediante appositi tamponi

ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, sussistano tutte le condizioni per:

- accogliere l'istanza di rinuncia alla concessione riconosciuta alla Sig.ra Geminiani Flaviana **con determinazione n. 11633 del 18/08/2005** e alla relativa domanda di rinnovo, previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001 e di mantenimento del pozzo previsto dal comma 3, lett. A) e B) dell'art. 35 del R.R. 41/2001, alle seguenti condizioni:

- In caso di modifica di destinazione d'uso del pozzo da extradomestico a domestico il titolare è tenuto a farne comunicazione ad ARPAE compilando per intero la

documentazione scaricabile al link:

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/utilizzo-acque/comunicazione-utilizzo-acque-pubbliche-uso-domestico>

allegando l'apposita documentazione richiesta;

- In caso di non utilizzo del pozzo deve essere rimossa la pompa di emungimento e la relativa tubazione di pescaggio e adduzione, distaccata l'alimentazione elettrica e protetto l'imbocco del pozzo mediante coperchi flangiati o lucchettati
- assentire la restituzione del deposito cauzionale a favore del Sig. Darchini Franco;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza di Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di assentire al Sig. Darchini Franco, C.F.:VNTNTN43C06F029I, la rinuncia alla concessione di acque pubbliche sotterranee riconosciuta alla Sig. ra Geminiani Flaviana con determinazione n. 11633 del 18/08/2005 (procedimento B001A1923) ad uso irrigazione agricola, con una portata massima di 1 l/s per complessivi 216 mc/a da un pozzo in cemento di 28 metri di profondità e 1 metro di diametro, ubicato sul terreno censito al NCT del comune di Imola (BO) al Foglio 121 mappale 62 nel punto di coordinate UTM RER X:721615 Y:917041, e di procedere con l'archiviazione del procedimento n. B001A1923 e della relativa domanda di rinnovo presentata il 14/12/2005 con PG/2005/109373;

2) di assentire il mantenimento del pozzo previsto dal comma 3, lett. A) e B) dell'art. 35 del R.R. 41/2001, alle

seguenti condizioni:

- In caso di modifica di destinazione d'uso del pozzo da domestico a extradomestico il titolare è tenuto a farne comunicazione ad ARPAE compilando per intero la documentazione scaricabile al link:

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/utilizzo-acque/comunicazione-utilizzo-acque-pubbliche-uso-domestico>

allegando l'apposita documentazione richiesta;

- In caso di non utilizzo del pozzo deve essere rimossa la pompa di emungimento e la relativa tubazione di pescaggio e adduzione, distaccata l'alimentazione elettrica e protetto l'imbocco del pozzo mediante coperchi flangiati o lucchettati;

3) di dare atto che il concessionario a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione e dalla relativa domanda di rinnovo presentata ha corrisposto i canoni fino all'annualità 2023;

4) di dare atto che la cauzione può essere svincolata in quanto le obbligazioni discendenti dalla concessione sono state adempiute;

5) di inviare copia del presente provvedimento:

- al signor **Darchini Franco**;

- alla **Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente** della Regione Emilia-Romagna per gli adempimenti **connessi alla restituzione a favore di Darchini Franco** dell'importo di € 51,65 versato dalla Sig.ra Geminiani Flaviana mediante bollettino postale in data 26/09/2005 sul C/C 367409 intestato alla Regione Emilia Romagna a titolo di cauzione per la concessione riconosciuta con determinazione n. 11633 del 18/08/2005 (procedimento B001A1923)

6) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibi;

7) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n.

104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.